

**COMUNE DI CLAINO CON OSTENO**  
(Provincia di Como)

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL SERVIZIO DI  
AUTONOLEGGIO DA RIMESSA  
CON CONDUCENTE**

ALLEGATO ALLA DELIBERA *ee*  
N. *12* DEL *24/05/2023*

APPROVATO dal Consiglio Comunale con deliberazione n. *12* del *24/05/2023*

### **ART.1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di autonoleggio da rimessa di autovettura con conducente (successivamente chiamato servizio di N.C.C.) è quello che assicura la mobilità di trasferimento provvedendo al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea. Si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

### **ART. 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al trasporto di persone mediante il servizio di noleggio con conducente svolto con l'impiego di autoveicoli (autovetture), di cui alla Legge 15 gennaio 1992, n. 21 "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*", come modificata dall'art. 29.1/quarter D.L. n. 207/2008, convertito nella Legge n. 14/2009 e la Legge Regionale 04 Aprile 2012, n. 6 "*Disciplina del settore dei trasporti*".

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- a) dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616;
- b) dal D. Leg.vo 30 Aprile 1992, n. 285 e succ. modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- c) dal D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- d) da ogni altra disposizione generale e speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

### **ART. 3 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE**

L'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e dei certificati o/e abilitazioni richiesti dal codice della strada e dalle leggi complementari. Ai sensi dell'art. 5 della L. 21/92, il numero delle autovetture e degli autobus da adibire al servizio di NCC è determinato dal Comune. Tale contingente può subire di diminuzioni o aumenti da parte della Giunta Regionale. Alla data di approvazione del presente regolamento, il contingente degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio da rimessa con conducente, è pari a due.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, art.7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane, previsto dall'art. 5 della Legge 8 Agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane e tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di servizio di noleggio con conducente.

Nei casi in cui al comma 3, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza, od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico di una sede o di una rimessa situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Nel caso di persona giuridica l'autorizzazione per N.C.C. con autovettura è intestata ad un legale rappresentante designato dalla società stessa. L'eventuale reintestazione a favore di altro legale

rappresentante, designato in sostituzione del precedente, può avvenire in ogni momento su istanza di un legale rappresentante. Qualora si sia verificato l'ingresso di uno o più soci, la reintestazione a favore di questi non può avvenire prima che sia trascorso un anno dall'ingresso. In nessun caso possono essere fatti valere nei confronti del Comune statuizioni, deliberazioni, ovvero limiti, patti, termini, anche stabiliti in atti costitutivi o statuti della società, volti a condizionare i rapporti fra il Comune e l'intestatario designato, ovvero a condizionare l'applicazione nei confronti di costui delle norme del presente regolamento; le inadempienze dell'intestatario verso gli altri soci, e viceversa, non sono in alcun caso opponibili al Comune.

#### **ART. 4 - CONDIZIONI DI ESERCIZIO**

In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente unito alla licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. E' inoltre ammesso il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con natanti.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della predetta legge, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile.

Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi, riportando nello stesso atto gli estremi della abilitazione alla guida dei veicoli a motore di cui al vigente codice della strada e successive modificazioni.

L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

#### **ART. 5 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE**

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "Noleggio" ed una targa posteriore recante la dicitura "N.C.C." inamovibile, con stemma del Comune di Claino con Osteno e con numerazione progressiva.

#### **ART. 6 - OPERATIVITA' DEL SERVIZIO**

Il servizio opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate c/o la rimessa. L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa situata nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelievo e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche sul territorio di altri comuni. Il noleggiatore non può iniziare il servizio mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

#### **ART. 7 - REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani o cittadini degli Stati dell'Unione Europea, di 21 anni compiuti, iscritti al "Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti

adibiti ad autoservizi non di linea” – sezione autovetture della provincia di Como, di cui all’art. 25 della L.R. 06/2012. Si accede al ruolo mediante il possesso dei requisiti di cui all’art. 25 della L.R. 06/2012.

Il certificato d’iscrizione al ruolo provinciale deve essere tenuto a bordo del veicolo e, su richiesta esibito agli organi di vigilanza.

#### **ART. 8 - REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE**

L’esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione e dei certificati od abilitazioni richiesti dal codice della strada e dalle leggi complementari.

I veicoli destinati al servizio di NCC. vengono fatti stazionare, a disposizione degli utenti in autorimesse esistenti sul territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.

E’ consentito conferire l’autorizzazione agli organismi collettivi di cui al comma 3 dell’art. 3, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento in capo agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell’attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell’intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte del Comune.

Gli organismi associativi di cui ai precedenti commi sono altresì tenuti a depositare all’ufficio comunale competente l’elenco dei propri associati, dando tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute.

#### **ART. 9 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

L’autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente non può essere rilasciata a chi:

- a) è incorso in condanne e pene che comportano l’interdizione da una professione e da un’arte, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) è incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n.575; 13 settembre 1982, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726; 19 marzo 1990 n. 55;
- c) ha riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, l’uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
- d) ha riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
- e) ha riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diverso da quelli indicati al punto precedente;
- f) è stato dichiarato fallito e non è intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

g) è incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio del servizio di autonoleggio per il servizio di autovetture con conducente, sia da parte del Comune di Laino, sia da parte di altri comuni;

h) è incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del codice penale;

i) è incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.

Il titolare di autorizzazione di servizio di autonoleggio da rimessa di autovetture con conducente non può esercitare altra attività come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo od imprenditore.

#### **ART. 10 - REQUISITI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE**

L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani o appartenenti all'Unione Europea che:

- 1) siano titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada;
- 2) non si trovino in una delle condizioni di cui all'art.9;
- 3) siano in possesso del certificato di iscrizione nel Ruolo dei conducenti di cui alla L. R. 06/2012;
- 4) rispondano ai requisiti di cui al successivo comma.

Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente deve presentare domanda in bollo al Comune, in seguito alla pubblicazione di un pubblico bando.

Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente - compreso il codice fiscale - e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza Italiana o cittadinanza Europea;
- b) residenza, sede (se trattasi di persona giuridica) o unità locale, alla data del bando o dell'istanza di subingresso, in uno dei Comuni della Provincia di Como o Lecco;
- c) capacità finanziaria;
- d) godimento dei diritti civili e non essere interdetto dall'assunzione dei pubblici uffici;
- e) avere assolto l'obbligo scolastico;
- f) non aver trasferito, negli ultimi cinque anni, una licenza o un'autorizzazione rilasciata da questo od altro Comune, ai sensi dell'art. 9 della Legge 21/92.
- g) di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico-fisica per l'espletamento del servizio.

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

- 1) impegno ad attrezzare in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa;
- 2) impegno a non esplicitare, pena la revoca della licenza, altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi;
- 3) di non essere titolare di licenza di taxi in altro Comune;
- 4) di avere la disponibilità di un automezzo conforme al servizio da espletare, meglio se accessibile a soggetti con disabilità fisica grave;
- 5) di non essere titolare di altra autorizzazione con conducente nel Comune di Claino con Osteno;
- 6) impegno a dimostrare, come previsto all'art. 16, il possesso della capacità finanziaria.

I requisiti suddetti potranno essere autocertificati a norma di legge ma prima del rilascio di autorizzazione il titolare deve dimostrare il possesso di autovettura e la capacità finanziaria (con attestazione rilasciata da un Istituto di Credito Bancario o Assicurativo), inoltre va dimostrata la disponibilità effettiva di rimessa se il titolare non è residente.

Ulteriore requisito per l'accesso alla professione di noleggiatore è l'iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio.

Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Qualora trattasi di persona giuridica, i requisiti suddetti si intendono riferiti al legale rappresentante. Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia dei documento d'identità del richiedente.

#### **ART. 11 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, del veicolo ed indichino la disponibilità di un luogo per la rimessa del veicolo a motore nel territorio del Comune di Claino con Osteno, al fine di garantire l'efficacia del servizio.

Il bando di concorso è indetto altresì entro sei mesi dal momento in cui si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.

Il relativo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'Albo Pretorio on-line del Comune.

È fatta salva la possibilità per il Responsabile del Servizio di procedere ad ulteriori forme di divulgazione.

Entrambi gli avvisi di cui sopra debbono essere pubblicati almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.

#### **ART. 12 - CONTENUTO DEL BANDO**

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c) indicazione dei criteri generali di valutazione dei titoli;
- d) indicazione del termine e delle modalità per la presentazione delle domande;
- e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'amministrazione comunale;
- f) dimostrazione dell'avvenuta iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti al servizio non di linea (art. 6 legge 21/92);
- g) fac-simile di domanda per la partecipazione al concorso.

#### **ART. 13 - TITOLI DI PREFERENZA PER L'ASSEGNAZIONE E PUNTEGGI**

Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale di esercizio costituiscono titoli valutabili, in caso di presentazione di domande superiori alle licenze disponibili, i seguenti, utilizzando un massimo di quindici punti assegnabili:

- residenza: non residente: 0 punti; residente fino a 3 anni: 1 punto, residente da 3 a 10 anni: 2 punti, residente da oltre 10 anni: 3 punti;
- essere stato dipendente di un'impresa di noleggio di autovettura con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi: punti 0,50 a semestre per un massimo di punti 5;
- disoccupati iscritti alle liste del collocamento o per i lavoratori in mobilità (punti 2);
- stato civile: coniugato (punti 1);
- con figli a carico (punti 1);
- con disponibilità di autovettura (o promessa di acquisto certificata) adibita al trasporto di persone con disabilità fisica grave (punti 3).

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata a colui che abbia la residenza nel Comune da più tempo.

Qualora i criteri suindicati non siano sufficienti si fa riferimento alla data di arrivo della domanda al protocollo generale o se spedita tramite servizio postale, alla data di spedizione.

I punteggi sopra elencati sono riferiti ad anni o semestri pieni, non sono ammessi arrotondamenti (esempio: dipendente di impresa di noleggio con conducente per 10 mesi, punteggio 0,50).

#### **ART. 14 - COMMISSIONE DI CONCORSO E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Per l'assegnazione delle autorizzazioni è prevista un'apposita Commissione di Concorso composta da:

1. Segretario Comunale in qualità di Presidente;
2. Responsabile del Servizio - Suap;
- 3) membro esperto di polizia locale;

La Commissione di Concorso opera validamente con la presenza dei tre componenti sopra indicati. La Commissione valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle autorizzazioni secondo quanto previsto dal precedente art. 12 e provvede a stabilire una graduatoria tra le domande ammesse.

#### **ART. 15 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

Il Responsabile del Servizio, approvata la graduatoria, provvede all'assegnazione del titolo, previa acquisizione della documentazione atta a dimostrare il possesso da parte dell'assegnatario di ogni requisito richiesto ed autodichiarato al momento della presentazione della domanda.

La graduatoria di merito ha una validità di anni uno.

Qualora non risulti dimostrato anche uno solo dei requisiti dichiarati ed in base ai quali è stata formulata la graduatoria, non si procederà al rilascio dell'autorizzazione e si provvederà alla verifica della documentazione in relazione alla successiva posizione in graduatoria.

Sono fatte salve le norme previste in materia di false dichiarazioni dal D.P.R. n. 445/2000.

#### **ART. 16 - DOCUMENTI DA PRESENTARE**

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario dell'autorizzazione, deve presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dall'art.10. Tali documenti, ove previsto, potranno essere autocertificati, ad eccezione del certificato medico di idoneità fisica e psicofisica.

L'assegnatario deve altresì fornire la prova, entro il predetto termine di novanta giorni, di aver attrezzato in questo Comune idoneo locale per la rimessa ed esibire altresì i seguenti documenti:

- Dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per l'attività dei trasporti o certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ai sensi della Legge 860 del 25 luglio 1956.

Qualora trattasi di Società è anche richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese presso la Carriera di Commercio.

- Autocertificazione di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 25 Legge Regionale 6/2012.
- Certificato attestante la capacità finanziaria, (dichiarazione di impegno a presentare all'atto dell'eventuale assegnazione: fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del cinquanta per cento dell'autovettura nuova da noleggio) o in alternativa dichiarazione sostitutiva atto di notorietà nella quale viene indicata la proprietà di beni immobili e mobili registrati (con esclusione dei mezzi oggetto di autorizzazione) per il valore sopra indicato.
- Documentazione attestante la proprietà o il leasing dell'autovettura ai sensi dell'art. 8 comma 1 Legge 21/92.

Il Responsabile di Servizio ricevuta la documentazione di cui al presente articolo, ove ne sussistono le condizioni, procede al rilascio dell'autorizzazione, previo esito favorevole della verifica dell'automezzo.

La mancata presentazione nel termine prescritto dei documenti sopra indicati, comporta la decadenza dal diritto di esercitare l'attività. Il provvedimento viene emesso dal Responsabile di Servizio e notificato all'interessato. Successivamente l'autorizzazione decaduta verrà assegnata al nominativo successivo in graduatoria.

#### **ART. 17 - INIZIO DEL SERVIZIO**

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, a pena di decadenza, di provvedere al ritiro della autorizzazione e di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga fino ad altri tre mesi da concedersi dal Responsabile del Servizio per comprovate e documentate esigenze.

La consegna dell'autorizzazione all'interessato resta tuttavia subordinata:

- alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente anche sotto forma di leasing (citare il modello del veicolo);
- alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite.

Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio l'autorizzazione costituisce titolo indispensabile, dovrà sottoporre il veicolo a visita di controllo da parte della Polizia Locale competente.

L'autorizzazione comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività, fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

#### **ART. 18 - VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione d'esercizio ha validità illimitata fino alla sussistenza dei requisiti del titolare per l'esercizio della professione di noleggiatore.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento e in particolare in caso di mancato inizio dell'attività entro sei mesi dal rilascio della stessa.

#### **ART. 19 - TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE**

Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti, condizioni:

- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il trasferimento è autorizzato entro 60 giorni dal Responsabile del Servizio preposto, previa richiesta scritta con i relativi allegati, che dimostrino, tra l'altro, il possesso dei requisiti di cui all'art. 10.

Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni.

Durante tale periodo il servizio può essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

Il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" avviene subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;

b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;

c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

Qualora il figlio, al decesso del genitore, non abbia ancora raggiunto la maggiore età, il tutore subentrerà nella titolarità della licenza sino al compimento del 21° anno di età da parte del minore, età per conseguire il C.A.P. e l'iscrizione nel ruolo dei conducenti, dopo di che dovrà farsi luogo alla volturazione ai sensi del presente articolo.

#### **ART. 20 - SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI**

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Responsabile del Servizio. Le richieste di sostituzione devono essere presentate all'Ufficio Commercio del Comune, con allegato il possesso o la disponibilità del nuovo mezzo, identificato con il numero di targa. Pertanto verrà rilasciata nuova autorizzazione ad ogni cambio di veicolo.

#### **ART. 21 - DISPOSIZIONI "ANTIMAFIA"**

Il rilascio dell'autorizzazione è altresì soggetto alla certificazione prefettizia ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge n. 136 del 13/08/2010 che a carico del richiedente non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. n. 156 del 06/09/2011.

#### **ART. 22 - CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE**

Il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli adibiti al servizio devono essere conformi al disposto degli artt. 85 D.Lgs. n. 285/92 e 244 D.P.R. n. 495/92, nonché alle normative vigenti.

Le autovetture sono sottoposte a collaudo tecnico da parte del competente ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.

#### **ART. 23 - INIZIO SOSPENSIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo, salvo proroga di altri tre mesi in caso di comprovata necessità.

Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

#### **ART. 24 - UBICAZIONE DELLE AUTORIMESSE E RESIDENZA DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE**

I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio Commercio del Comune l'ubicazione dell'autorimessa, nonché quella della residenza.

Ogni cambiamento di autorimessa deve essere preventivamente comunicato agli uffici suddetti, mentre l'eventuale cambio di residenza deve essere comunicato entro e non oltre trenta giorni dal trasferimento.

## **ART. 25 - COMPORTAMENTO DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO**

Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
- j) trasportare cani accompagnatori per persone non vedenti;
- k) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- l) tenere a bordo del mezzo, durante tutti i suoi spostamenti, l'autorizzazione all'esercizio del servizio e l'eventuale elenco dei dipendenti o collaboratori;
- m) tenere a bordo del mezzo il certificato di abilitazione previsto dal vigente codice della strada;
- n) tenere a bordo del mezzo il certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti;
- o) provvedere agli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta del "Foglio di Servizio" con le prenotazioni di trasporto per il servizio di N.C.C., di cui all'art. 11, comma 4, della Legge 15.1.1992 n. 21 e s.m.i., con l'obbligo di tenerlo a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) fumare e/o consumare cibo durante l'espletamento del servizio;
- b) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee al servizio, ivi compreso l'utente che ha ordinato la corsa, anche se munite di patente idonea;
- c) trasportare passeggeri in numero superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;
- d) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- e) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- f) portare animali propri in vettura;
- g) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- h) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- i) deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
- j) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
- k) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
- l) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo.

Restano a carico del titolare delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

E' fatto obbligo al noleggiatore di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

## **ART. 26 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI**

Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;

d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

#### **ART. 27 - COLLABORAZIONE ALLA GUIDA**

I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo dei conducenti ed in possesso dei titoli, requisiti ed abilitazioni previsti dall'art. 10 del presente Regolamento e dal vigente codice della strada.

#### **ART. 28 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO**

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

#### **ART. 29 - TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI**

Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria al trasporto dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

La prestazione del servizio N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 27 Aprile 1978, n. 384.

#### **ART. 30 - TARIFFE**

Le tariffe del servizio N.C.C. sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

Nella pattuizione del corrispettivo le parti dovranno aver riguardo ai criteri per la determinazione di una tariffa massima e minima per il servizio di noleggio con autovettura stabilita con il D.M. del 20/04/1993 del Ministero dei Trasporti e s.m.i.

#### **ART. 31 - CONTACHILOMETRI**

I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale.

I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

#### **ART. 32 - LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DI VETTURE IMPEGNATE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Il Responsabile del servizio può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti, alle seguenti condizioni:

- a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente;
- b) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
- c) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

#### **ART. 33 - RECLAMI**

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione oppure agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso,

informano il Responsabile del Servizio sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'ufficio comunale a cui indirizzare i reclami.

#### **ART. 34 - ADDETTI ALLA VIGILANZA**

La vigilanza sul rispetto delle norme, contenute nel presente Regolamento, è demandata alla polizia locale ed agli uffici/agenti di polizia di cui all'art. 13 della legge 24 Novembre 1981, n.689.

#### **ART. 35 - IDONEITA' DEI MEZZI AL SERVIZIO**

1. La polizia locale dispone al momento del rilascio dell'autorizzazione e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sua sostituzione. In mancanza, il Responsabile del Servizio previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art.37. Con apposito verbale la Polizia Locale, certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

2. La procedura di cui al comma precedente si applica anche nel caso di sostituzione del veicolo.

3. E' fatto obbligo di sottoporre ogni sei mesi le autovetture adibite al servizio al controllo dei gas di scarico previsto dall'art. 5 L.R. 16.12.1991 n. 36 secondo le modalità ivi descritte.

4. I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

#### **ART. 36 - DECADENZA - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere:

- a) per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dalla notifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione (sei mesi in caso di proroga);
- b) per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare all'autorizzazione;
- c) per fallimento del titolare, persona fisica o giuridica.

L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata:

- a) quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
- b) se l'attività viene esercitata da altri che non sia il titolare, salvo quanto disposto dall'art. 32;
- c) quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide;
- d) in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissioni dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
- e) quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle Leggi tributarie e sanitarie;
- f) quando consti che il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'Autorità competente il ritiro di tale patente;
- g) quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte delle Autorità di P.S.;
- h) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
- i) quando si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni al presente Regolamento;
- l) quando il titolare abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- m) quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione;

n) per qualsiasi altra irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

Ai sensi dell'art. 24, comma 4, della L.R. 06/2012, l'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio comporta la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura in caso di violazione:

- a) dell'obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale o dell'area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il comune che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente;
- b) del divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla legge 21/1992;
- c) del divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla legge 21/1992.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge e' punita:

- a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla prima inosservanza;
- b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
- c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla terza inosservanza;
- d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza.

L'autorizzazione può essere, altresì, sospesa per un periodo massimo di 20 giorni, quando il titolare per due volte, qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente Regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca dell'autorizzazione stessa.

Il provvedimento di revoca, decadenza o sospensione dell'autorizzazione comunale di esercizio viene adottato nei casi dei precedenti articoli dal Responsabile del Servizio e notificato agli interessati. In caso di irreperibilità degli stessi viene pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio, nel caso di urgenza, ha facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore ai 15 giorni.

### **ART. 37 - SANZIONI**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato ed i casi in cui sia stabilita una pena più grave in base alla normativa vigente in materia, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'art.7 bis del D.Lgs.267 del 18/08/2000, fino ad un massimo di €.500,00.

La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 della L.R. 15.4.1995 n. 20, comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La sospensione è disposta dal Responsabile del Servizio.

L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, ai sensi del quarto comma, comporta la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La revoca è dichiarata con provvedimento del Responsabile del Servizio preposto.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivano da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.

Per tutto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia.

#### **ART. 38 - IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 Novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni, e dalle leggi regionali n.90 del 5.12.1983 così come modificato dalla L.R. 4.6.1984 N. 27.

#### **ART. 39 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. Tale atto sarà pubblicato per 15 gg. consecutivi all'albo on-line del Comune.

#### **ART. 40 – NORME FINALI E DI RINVIO**

Copia del presente regolamento verrà consegnata ai titolari delle autorizzazioni di autonoleggio da rimessa di autovettura con conducente

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 21 del 15 Gennaio 1992, del D.M. del 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti e della Legge Regionale n. 6 del 4 Aprile 2012.